

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Bari – Terza Sezione Civile – in persona del dott. Francesco Agnino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2422/2003 del ruolo generale dei procedimenti civili

TRA**Immobiliare E.,****Attrice in opposizione****E. Srl****Attrice in opposizione****C.R****Convenuto in opposizione**

avente per oggetto: responsabilità professionale.

CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 19.12.2013 dopo la precisazione delle conclusioni ad opera delle parti come da separato verbale di udienza, la causa era introita a sentenza ex art. 190 cpc.

FATTO E VICENDE PROCESSUALI

Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., l'opposizione è fondata e pertanto i decreti ingiuntivi nn. 8/2003, 9/2003, 10/2003, 11/2003 e 12/2003, emessi il 23 dicembre 2002 dal Tribunale di Bari devono essere revocati (deve precisarsi che al presente giudizio sono stati riuniti i giudizio iscritti ai nn. 2423/2003, 2424/2003 2425/2003 e 2426/2003, v. ordinanza del 6 ottobre 2004).



Alla fattispecie in esame deve trovare applicazione il costante orientamento della Suprema Corte, a mente del quale il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).

Orbene, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione pertanto, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.

Peraltro, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia devoluta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cass., 27 gennaio 2010, n. 1741).

Orbene, in applicazione dei ricordati principi di legittimità, si osserva che nel caso di specie, il compenso per l'espletamento dell'incarico di direttore dei lavori (pari ad euro 154.937,07) doveva essere ripartito in parti uguali tra l'odierno opposto e l'ing. A.G..

In particolare, A.G. nel corso della udienza dell'8 novembre 2007, dopo aver precisato di essere stato direttore dei lavori relativamente ai lotti 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 unitamente al C.R., così si è espresso: *vi era tuttavia un accordo verbale per cui il compenso globale dovuto era di 300.000,00 euro da dividersi tra me e l'ing. C.R..*



Altro teste, M.P. – che aveva assunto la direzione dei lavori di altri lotti sempre per conto delle odierne opposenti e per i lavori relativi a L.B. (sempre udienza dell'8 novembre 2007) ha dichiarato che i direttori dei lavori erano l'ingegnere C.R. e l'ingegnere A.G. e che *l'incarico conferito ai due professionisti non era collegiale, ciò vuol dire che, a prescindere dal fatto che fossero due, la parcella doveva essere unica senza maggiorazione alcuna...preciso che io stesso, nella qualità dei lavori di altri lotti, pur essendo stato nominato insieme ad altri professionisti, non ho mai ritenuto che la parcella doversi discostarsi da detti criteri.*

La prassi da parte delle odierne opposenti di affidare il compito di direttore dei lavori contemporaneamente a due ingegneri, senza che ciò costituisse incarico collegiale, trova conferma anche nelle parole di G.P.: *la prassi della impresa era quella di non conferire incarichi collegiali, pertanto ai professionisti sarebbe dovuto spettare un unico compenso. Questo è stato il criterio seguito anche con riferimento al mio compenso, nonostante fossi affiancato nella direzione dei lavori da altri professionisti.* Ancora, P.P.: *la direzione dei lavori per la costruzione di questi lotti (quelli per i quali è causa, nde) fu affidata all'ing. C.R. e all'ing. A.G. ...l'incarico di direzione dei lavori non era un incarico collegiale, intendo dire che, se anche la direzione dei lavori di determinati lotti venivano incaricati più professionisti, la parcella dovuta a questi ultimi doveva essere comunque unica.*

Alle prove di carattere dichiarativo testé richiamate si associano quelle documentali che attestano come la direzione dei lavori relativi ai lotti nn. 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 era stata affidata all'ingegnere C.R. e all'ing. A.G., che avrebbero quindi dovuto dividere al 50% il relativo compenso.

Invero, dalla denuncia al genio civile depositata il 27 settembre 2000 (v. documento n. 7 affollato al fascicolo di parte opponente) sono indicati come direttori dei lavori l'odierno opposto e l'ingegnere A.G..

Analogamente, l'ingegnere A.G. nell'emettere le parcelle professionali nei confronti della E. Srl e della E. Srl ha calcolato il relativo compenso nei limiti del 50% della somma di lire 150.000.000 (v. parcelle professionali del 18 dicembre 2000, affollate ai nn. 8 e 9 del fascicolo di parte opponente).

Sulla scorta degli elementi probatori innanzi richiamati è possibile affermare che costituiva una prassi delle società opponenti affidare la direzione dei lavori a due ingegneri con la conseguenza che il compenso professionale doveva essere ripartito in parti uguali tra i professionisti (circostanza confermata dai testimoni prima ricordati che di volta in volta hanno assunto tale incarico, di modo



che appare singolare la ragione per la quale proprio in favore dell'ingegnere C.R. tale prassi sarebbe stata derogata); relativamente ai lotti 8, 9, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, l'incarico è stato assunto anche dall'ingegnere A.G. contestualmente all'affidamento al C.R. che ha provveduto ad inviare la relativa parcella, redatta proprio nei limiti del 50% del compenso complessivamente pattuito (v. comunicazione al genio civile).

Inconferente, la documentazione prodotta da parte opposta (in particolare richiesta di informazioni al Comune di Bari del 12 ottobre 2004 e la successiva comunicazione, v. documenti nn. 24 e 25 del fascicolo di parte opposta).

Invero, l'eventuale omessa comunicazione da parte delle società esecutrici dei lavori al Comune di Bari di altri direttori dei lavori è circostanza neutra, in quanto attiene ai rapporti tra le stesse e la PA, anche sotto il profilo di eventuali responsabilità, ma non inficia assolutamente il conferimento congiunto della direzione dei lavori contemporaneamente a due ingegneri per come invece appurato.

Del resto, è lo stesso opposto che ammette che l'ingegnere A.G. ha assunto il ruolo di direttore di lavori, anche se a suo dire in un secondo momento, ma già a partire dalla comunicazione al genio civile (settembre 2000), lo stesso compariva come direttore dei lavori.

In questa sede deve osservarsi che l'ingegnere C.R. nel corso del presente giudizio – segnatamente nel procedimento di sequestro conservativo promosso in pendenza del giudizio di merito – ha ricevuto la somma di euro 77.468,33 (v. verbale di udienza dell'11 ottobre 2005 del giudizio iscritto al n. 2422-1/2003), somma che deve pertanto essere considerata soddisfacente delle sue pretese, perché corrispondente a quanto dovuto.

Quanto alle spese si osserva quanto segue.

Va innanzitutto chiarito che il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009 ("*... concorrono altri gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione*"), trova applicazione per i giudizi iniziati dopo l'entrata in vigore della citata legge (L. n. 69 del 2009, art. 58) e quindi non al presente procedimento.

Ciò premesso e pur se alla specie non è applicabile *ratione temporis* neppure l'art. 92 nel testo modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), necessità di esplicitare i giusti motivi (per i giudizi instaurati a far data dal 1° marzo 2006), la scelta discrezionale di

compensare le spese processuali è riservata al prudente ma comunque motivato apprezzamento del giudice di merito (S.U. 20598/2008).

Ebbene nel caso di specie sussistono giusti motivi per compensare le spese, tenuto conto delle asimmetrie economiche esistenti tra gli attori in opposizione (persone giuridiche) ed il convenuto opposto (persona fisica), nonché di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto (lunga e laboriosa è stata l'attività istruttoria, in cui sono stati assunti numerosi testimoni), idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, sez. III civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca i decreti ingiuntivi nn. 8/2003, 9/2003, 10/2003, 11/2003 e 12/2003, emessi il 23 dicembre 2002 dal

Tribunale di Bari;

- spese compensate;

Bari 27 marzo 2014

Il giudice Dott. Francesco

Agnino